



Decreto Dirigenziale n. 147 del 29/04/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI" DA REALIZZARSI IN LOC. MATINELLA VIA S.S. PROV. 11 KM. 2.4 NEL COMUNE DI ALBANELLA (SA) PROPOSTO DALLA SOC. AGRICOLA IMBALLAGGI SRL - CUP 3382

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 4 Agosto 2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 che il parere per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 238 del 08/11/2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 711491 del 6.08.2009 e integrata con nota acquisita al prot. reg. 206113 del 16.03.2012, la Soc. Agricola Imballaggi srl, con sede in Pagani (SA) 84016 alla via S. Erasmo 27/29, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "impianto di recupero di rifiuti non pericolosi" da realizzarsi in loc. Matinella via S.S. Prov. 11 km. 2.4 nel Comune di Albanella (SA);
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente all'arch. Grazioli, appartenente alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto, sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 7.03.2013, ha ottenuto l'esclusione dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
- modificare la modalità di trattamento degli scarichi igienico–sanitari prevedendone, ove possibile, il conferimento all'esistente fognatura comunale;
 - adottare in tutte le aree interessate dallo stoccaggio o dalla lavorazione dei rifiuti una pavimentazione in cemento industriale adeguatamente impermeabilizzato;
 - realizzare una barriera esterna di protezione ambientale, con alberature di alto fusto onde mitigare l'impatto paesaggistico.
 - di non svolgere attività e/o deposito di materiali nelle aree di rispetto stradale (p.lle 531 e 532);
- Inoltre in fase di autorizzazione andrà verificato il rispetto della normativa in materia di bonifica dei siti inquinati
- b. che la Soc. Agricola Imballaggi srl ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010 pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, mediante versamento del 6.08.2009, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 7.03.2013, il progetto "impianto di recupero di rifiuti non pericolosi" da realizzarsi in loc. Matinella via S.S. Prov. 11 km. 2.4 nel Comune di Albanella (SA), proposto dalla Soc. Agricola Imballaggi srl, con sede in Pagani (SA) 84016 alla via S. Erasmo 27/29, con le seguenti prescrizioni:
 - modificare la modalità di trattamento degli scarichi igienico–sanitari prevedendone, ove possibile, il conferimento all'esistente fognatura comunale;
 - adottare in tutte le aree interessate dallo stoccaggio o dalla lavorazione dei rifiuti una pavimentazione in cemento industriale adeguatamente impermeabilizzato;
 - realizzare una barriera esterna di protezione ambientale, con alberature di alto fusto onde mitigare l'impatto paesaggistico.
 - di non svolgere attività e/o deposito di materiali nelle aree di rispetto stradale (p.lle 531 e 532);Inoltre in fase di autorizzazione andrà verificato il rispetto della normativa in materia di bonifica dei siti inquinati;

2. CHE l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, nel caso in cui l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avesse a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, che il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
4. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
5. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri